



COMUNE DI CHIANCHE

Provincia di Avellino

c.a.p. 80310 tel-fax 0825/996003 - 996172 c.c.p. 14748834
c.f. 80010570648 p.iva 00285120648

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.
Data 14-10-2020	

L'anno duemilaventi giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18:35 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

GRILLO CARLO	P	CATALANO FILOMENA	P
COSTANZO RAFFAELE	P	DI GIOVANNI ANGELO STEFANO	P
IULIANO BIAGIO	A	CALANDRO MAURILIO	A
DI BIANCO LUIGI	P	CECERE DOMENICO	A
DI GIOVANNI MICHELE	P	CECERE LETIZIA	A
IZZILLO LUCA	A		

Presenti 6
Assenti 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Giuseppe Taranto.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta municipale propria (nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 29/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7,60 (sette/60) per mille per gli altri fabbricati;
- 2) aliquota 5,00 (cinque/00) per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 7,60 (sette/00) per mille per le aree edificabili;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 29/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1,00 (uno/00) per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 (uno/00) per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 3) aliquota 1,00 (uno/00) per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i "fabbricati merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 14-10-2020 COMUNE DI CHIANCHE

pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 51.500,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), pari per l'anno 2020 ad € 10.246,52.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote comprensive della "maggiorazione ex-TASI":

- 1) aliquota ordinaria: **8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 2) abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **aliquota esente** (per l'abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** si veda l'apposita voce al successivo punto 5));
- 3) immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare: **aliquota esente** (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce al successivo punto 5));
- 4) unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7): **aliquota 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille**; in caso di comodato gratuito registrato, ricorrendo la previsione di cui all'art. 1, comma 747 punto c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al

- Contribuente spetta una riduzione del 50% (cinquanta per cento) della base imponibile;
- 5) abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille**; per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari ad € 200,00 (duecento/00);
 - 6) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge: **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille**; per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari ad € 200,00 (duecento/00);
 - 7) abitazioni tenute a disposizione o non locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 8) abitazioni locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolassenta) per mille**. In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% (settantacinque per cento) ai sensi dell'art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - 9) immobili produttivi categoria catastale D, esclusa categoria catastale D/5: **aliquota 8,85 (ottovirgolaottantacinque) per mille**, di cui: 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,25 (uno/25) per mille al Comune;
 - 10) immobili produttivi categoria catastale D / 5: **aliquota 9,10 (novevirgoladieci) per mille**, di cui 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,50 (uno/50) per mille al Comune;
 - 11) aree fabbricabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 12) fabbricati merce ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille** ;
 - 13) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille** ;
 - 14) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 15) tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 16) terreni agricoli: **aliquota esente** (ai sensi della Circolare nr. 9 del 14/06/1993 – Ministero Finanze – Dip. Entrate Fiscalità Locale – Serv. I).

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti sei favorevoli su sei presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020 comprensive della "maggiorazione ex-TASI":

- 1) aliquota ordinaria: **8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 2) abitazione principale non di lusso e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): **aliquota esente** [per l'abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** si veda l'apposita voce al successivo punto 5)];
- 3) immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare: **aliquota esente** [per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce al successivo punto 5)];
- 4) unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: **aliquota 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille**; in caso di comodato gratuito registrato, ricorrendo la previsione di cui all'art. 1, comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al Contribuente spetta una riduzione del 50% (cinquanta per cento) della base imponibile;
- 5) abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): **aliquota pari al**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 14-10-2020 COMUNE DI CHIANCHE

- 6,00 (seivirgolazerozero) per mille;** per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari ad € 200,00 (duecento/00);
- 6) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge: **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille** per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari a € 200,00 (duecento/00);
 - 7) abitazioni tenute a disposizione o non locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille ;**
 - 8) abitazioni locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille.** In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% (settantacinque per cento) ai sensi dell'art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - 9) immobili produttivi categoria catastale D, esclusa categoria catastale D/5: **aliquota 8,85 (ottovirgolaottantacinque) per mille,** di cui: 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,25 (uno/25) per mille al Comune;
 - 10) immobili produttivi categoria catastale D / 5: **aliquota 9,10 (novevirgoladieci) per mille,** di cui 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,50 (uno/50) per mille al Comune;
 - 11) aree fabbricabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille ;**
 - 12) fabbricati merce ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille ;**
 - 13) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille ;**
 - 14) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille ;**
 - 15) tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille ;**
 - 16) terreni agricoli: **aliquota esente** ai sensi della Circolare nr. 9 del 14/06/1993 – Ministero Finanze – Dip. Entrate Fiscalità Locale – Serv. I.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 14-10-2020 COMUNE DI CHIANCHE

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto dalla legge.

- D)** Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante unanime ed apposita votazione.

=====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to GRILLO CARLO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-10-2020 al giorno 05-11-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza comunale, li 21-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-10-2020:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000.

Dalla Residenza comunale, li 21-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, li 21-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. TARANTO GIUSEPPE